



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° LUGLIO IN VIGORE IL DURC ON LINE

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, avviene in modalità esclusivamente telematica, semplicemente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare. Si evidenziano i passaggi principali della novità, stante la necessità del Durc riguardo:

- l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- per il rilascio dell'attestazione Soa.

La richiesta di verifica può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti:

- stazioni appaltanti, Amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'art.3, co.1, lett. b d.P.R. n.207/10;
- gli Organismi di attestazione Soa;
- le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, co.9 D.Lgs. n.81/08;
- le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. n.445/00;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art.9 D.L. n.185/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2/09 e dell'art.37, co.7-bis D.L. n.66/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n.89/14.

Per le verifiche ai sensi delle lettere e) e f), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n.19/15 ha chiarito che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Il Durc ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta: nel corso di validità, le verifiche sono reinviolate dalla procedura telematiche al Durc *on line* attivo.

La regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e ai collaboratori iscritti alla gestione separata, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

Se l'esito attesta la regolarità, l'applicazione consente la stampa del Durc, che costituisce l'attestazione di regolarità. Viceversa, la procedura evidenzia automaticamente l'origine dell'irregolarità, come l'assenza delle denunce obbligatorie o la presenza di debiti, per i quali è necessario l'intervento dell'ente interessato, che deve chiedere la regolarizzazione o il versamento dei premi tramite pec al soggetto verificato o all'intermediario ex L. n.12/79. La regolarizzazione comporta l'aggiornamento delle banche dati di tutti gli enti e la creazione del documento attestante la regolarità.

Durc on line: la procedura per la verifica

Per richiedere o verificare la regolarità mediante la procedura Durc on line innanzitutto è necessario essere in possesso delle credenziali per accedere ai portali Inps e Inail.

All'apertura della sezione Durc *on line*, l'utente può scegliere tra 3 differenti opzioni:

- consultazione regolarità;
- lista richieste;
- richiesta regolarità;

Per la "consultazione regolarità", è sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva, senza alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è già presente un

documento di regolarità in corso di validità, è possibile visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc *on line* in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "richiesta regolarità".

Con la funzione "richiesta regolarità", è necessario inserire il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella pec alla quale sarà comunicato l'esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale Inps).

Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l'interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti.

Per acquisire l'esito della richiesta, l'utente deve selezionare la funzione "lista richieste" dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:

- a. regolare;
- b. in verifica;
- c. non regolare;
- d. elaborazione in corso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati